



CITTA' DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE
A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

(Approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 29.06.2019)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, per le quali è stata intrapresa la riscossione coattiva di cui al R.D. n. 639 del 14/04/1910 dal Concessionario di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il beneficio di cui al presente regolamento è valido per tutti gli atti **notificati** dal 01.01.2000 al 31.12.2017.

Art. 2

Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito dell'emissione di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 01.01.2000 al 31.12.2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) Le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi di cui ai comma 16 e 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 richiamato nell'articolo 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019;
4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme già versate a titolo di sanzioni, anche parzialmente, su ingiunzioni di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2017.

Art. 3

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro il 30 settembre 2019.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di ventiquattro rate mensili, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 novembre 2021, nonché indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi e a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
4. Il contribuente che ha provveduto al pagamento integrale di capitale ed interessi ma non di sanzioni, anche parzialmente, a fronte di ingiunzioni notificate dal 01.01.2000 al 31.12.2017, deve comunque presentare istanza per la definizione agevolata. In mancanza le sanzioni restano dovute e si proseguirà nella riscossione coattiva.

Art. 4

Giudizi pendenti - azioni esecutive e fermo amministrativo in corso

1. L'istanza di cui all'articolo precedente può essere presentata anche nel caso in cui l'ingiunzione fiscale sia impugnata davanti agli organi della giustizia tributaria e civile ed il relativo giudizio non sia definitivo. In questo caso l'istanza di cui al comma precedente deve contenere anche l'impegno alla rinuncia al contenzioso con compensazione delle spese legali.
2. L'istanza è ammissibile anche nel caso di iscrizione avvenuta di fermo amministrativo da parte del Concessionario della riscossione coattiva, in tal caso vi sarà la cancellazione del fermo amministrativo solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto, incluse le spese sostenute per la procedura di iscrizione del provvedimento ed escluse le sanzioni. Con l'adesione alla definizione agevolata ed il pagamento della prima rata, gli effetti del fermo amministrativo saranno sospesi, salvo la decadenza per inadempimento.
3. L'istanza è ammissibile anche nel caso di procedura in corso e/o assegnazioni da parte del giudice già intervenute per pignoramenti c/o terzi, pignoramenti mobiliari ed immobiliari da parte del Concessionario della riscossione coattiva; in tal caso la rinuncia al pignoramento suddetto avverrà solo ad avvenuto pagamento totale del dovuto escluse sanzioni ma comprese spese vive e legali sostenute per la procedura. Il Concessionario provvederà a rideterminare l'importo dovuto.

Art. 5

Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario, comunica entro il 30 ottobre 2019 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 30 novembre 2019;
 - b) versamento in massimo 24 rate mensili: rate mensili con scadenza l'ultimo giorno lavorativo del mese;
 - c) In caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali vigenti.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
 3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche uno solo dei debiti inclusi nell'ingiunzione di pagamento.

Art. 6

Azioni cautelari ed esecutive – Procedure concorsuali

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili e/o compensabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni, scadenti in data successiva alla presentazione della su detta istanza.

Art. 7

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due rate consecutive in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione agevolata decade e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza comprese le sanzioni .
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Art. 9

Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario solo relativamente ai debiti per cui si è presentata istanza di definizione agevolata, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Art. 10

Disposizioni Finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la specifica materia, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni;
2. Le norme espressamente previste nel presente regolamento, limitatamente alle fattispecie disciplinate, costituiscono altresì deroga a qualsiasi altra norma regolamentare o deliberazione consiliare che dovesse essere in contrasto;
3. Il presente regolamento acquisisce immediata efficacia dall'approvazione da parte dell'organo consiliare.